

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 7
ERRATA CORRIGE	» 9
CONVOCAZIONI	» 9

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 30 MAGGIO 1969, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente SCAGLIA.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Ferrari Aggradi ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Buzzi.

Proposta di legge:

Senatori Spigaroli ed altri: Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1402).

Il relatore Magri illustra la proposta di legge richiamandosi alla relazione già compiuta nel corso dell'esame da parte della Commissione in sede referente. Conclude esprimendo il proprio parere favorevole nei confronti del nuovo testo elaborato da parte della Commissione ed auspicandone la sollecita approvazione.

Intervenendo nella discussione generale il deputato Canestri ripete il giudizio negativo sulla proposta di legge già manifestato dal suo gruppo nel corso della discussione in sede referente. Ribadisce l'impossibilità di continuare ad operare nel settore della scuola con leggi che servono soltanto a creare confusione ed afferma la necessità di agire globalmente nell'ambito di una riforma generale. Il deputato Scionti esprime il parere contrario del proprio gruppo sulla proposta di legge che delude le aspettative della classe insegnante italiana e non contribuisce in alcun modo a migliorare la situazione della scuola. Il deputato Raicich, ricordata la grave situazione determinatasi quest'anno in relazione alla prossima chiusura dell'anno scolastico per le agitazioni degli insegnanti, esprime la propria opposizione alla proposta di legge ed auspica che si possa quanto prima giungere ad una soluzione globale e definitiva. Il deputato Tedeschi riconferma il proprio giudizio negativo circa l'insufficienza del provvedimento in esame per il raggiungimento di quei fini che dovrebbero essere alla sua base. Il deputato Badaloni Maria esprime il consenso della sua parte politica alla proposta di legge. Egualmente il deputato Cattaneo Petrini Giannina si dichiara favorevole alla proposta di legge auspicando tuttavia la possibilità di giungere in un prossimo futuro ad una riforma generale del settore. Il deputato Mazzarino si sofferma sulle disposizioni principali del provvedimento che, a suo giudizio, andrebbero modificate. Il deputato Bronzuto si dichiara contrario e ripropone l'esigenza di risolvere globalmente tutto il problema dei professori fuori ruolo.

Dopo un'ampia replica del relatore Magri ed un intervento del Ministro della pubblica

istruzione, Ferrari Aggradi, il quale ricorda l'attesa che circonda il provvedimento all'ordine del giorno e ne auspica la sollecita approvazione, la Commissione passa all'esame degli articoli.

La Commissione, accogliendo un emendamento dei deputati Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello, approva l'articolo 1 del testo della Commissione che risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

*(Posti conferibili
con incarico a tempo indeterminato)*

Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti ed a tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico.

Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico pratico e di educazione fisica.

Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi.

Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione delle ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a disposizione della commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.

La Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli 2 e 3 del nuovo testo:

ART. 2.

*(Domanda di incarico;
ordinanza per gli incarichi e le supplenze)*

La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le mo-

dalità e nei termini stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

È ammessa la presentazione della domanda a due provveditorati agli studi.

ART. 3.

(Commissione per gli incarichi)

Presso ogni provveditorato agli studi viene costituita la commissione per gli incarichi con il compito di compilare ed aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali e di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione per gli incarichi è costituita da un Capo di istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille e, comunque, in numero non inferiore a due, nonché da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione non minore di cinquecento e comunque in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano più di cinquemila saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille.

Il capo di istituto e i funzionari del provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati, dal provveditore agli studi, tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie, in modo da assicurare la più ampia rappresentatività delle diverse associazioni sindacali.

I componenti della commissione appartenenti al personale direttivo della scuola e al personale docente durano in carica tre anni e ogni anno si rinnovano per un terzo, arrotondando all'unità successiva le frazioni di posto superiore alla metà. Nei primi due anni di applicazione della presente legge, i componenti da sostituire saranno sorteggiati.

La Commissione, accogliendo un emendamento del deputato Reale Giuseppe, ed un emendamento dei deputati Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello, ap-

prova l'articolo 4 che risulta pertanto così formulato:

ART. 4.

(Formazione delle graduatorie)

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesti;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido, anche in via transitoria, dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamento richiesto, nonché, per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale d'insegnamento per l'anno scolastico 1968-69.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.

Nella stessa maniera è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettori di lingua italiana in università straniere; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

Ai medesimi fini i periodi di insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.

La Commissione, accogliendo un emendamento presentato dal relatore, approva l'articolo 4-bis del nuovo testo:

ART. 4-bis.

Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento ai sen-

si delle norme vigenti, è valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico con qualifica corrispondente all'ultima ottenuta in incarico di insegnamento.

La Commissione, accogliendo un emendamento del deputato Racchetti, approva l'articolo 5 che risulta così formulato:

ART. 5.

(Conferimento degli incarichi)

L'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 2, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

Agli incaricati si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni. Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, sempreché siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

È in ogni caso retribuito dal 1° ottobre l'incaricato il quale sia nominato per una cattedra o posto o ore di insegnamento affidati provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio.

Gli insegnanti non di ruolo a tempo indeterminato pagano all'Istituto Kirner l'intero contributo annuo previsto per i soci effettivi.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto gli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

La Commissione, accogliendo un emendamento del relatore, approva l'articolo 6 che risulta così formulato:

ART. 6.

(Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati)

A partire dal secondo anno scolastico di applicazione della presente legge le operazioni

relative agli incarichi si svolgeranno nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perché soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra;

2) trasferimento degli incaricati abilitati; per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

3) nuove nomine di aspiranti abilitati;

4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali assegnazioni provvisorie a comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso n. 1;

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai nn. 1) e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al Provveditore agli studi entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti.

Nel termine sopraindicato i professori incaricati potranno trasmettere documenti relativi a titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione di ufficio.

Il professore incaricato con diritto a trattamento di cattedra, qualora per assoluta mancanza di posti, non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato, anche se abilitato, che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. A partire dall'incaricato abilitato, che abbia dovuto cedere il proprio posto ai sensi del presente comma, si farà luogo ad una si-

stemazione di tutti gli incaricati in graduatoria nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

La Commissione, accogliendo un emendamento dei deputati Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello al quale aderiscono anche i deputati Caiazza, Rausa e Meucci, approva l'articolo 6-bis che risulta così formulato:

ART. 6-bis.

Per gli istituti professionali non si applicano le norme relative ai comandi di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, fatta eccezione per gli insegnanti ai quali sia stato conferito il comando nell'anno scolastico 1968-69.

La Commissione approva senza modificazioni gli articoli 7 e 8 del nuovo testo che risultano identici al testo trasmesso dal Senato:

ART. 7.

(Sistemazione in altre province)

Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori della Repubblica per essere affisso all'albo.

Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto hanno facoltà di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non più di altre cinque province, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio; quest'ultimo integrerà dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie.

Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine ultimo del 1° dicembre di ciascun anno.

Il Ministro della pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dello elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

ART. 8.

(Supplenze conferibili dal capo di istituto).

Sono conferite dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui agli articoli 2 e 11 della presente legge, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

La Commissione, accogliendo un emendamento del relatore, approva con modificazioni l'articolo 9 che risulta così modificato:

ART. 9.

(Ricorsi)

Presso ogni provveditorato agli studi è istituita la commissione per i ricorsi, composta dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del provveditorato stesso, da due professori di ruolo, da un professore incaricato e da un insegnante tecnico pratico.

Il capo di istituto e i funzionari sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra i professori di ruolo, gli incaricati e gli insegnanti tecnico pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati indicati nel terzo comma del precedente articolo 3. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un funzionario della carriera direttiva del provveditorato agli studi e due professori, per supplire eventuali assenze.

La commissione per i ricorsi rimane in carica due anni. Essa decide, in prima istanza, dei ricorsi contro i provvedimenti presi nella materia disciplinata dalla presente legge e dalle ordinanze di cui agli articoli 2 e 11 della legge stessa, nonché dei ricorsi dei professori incaricati e supplenti avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto.

La commissione è anche sentita in materia disciplinare, secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e può essere consultata dal provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo.

La commissione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso s'intende respinto.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione, limitatamente al licenziamento disposto dal capo di istituto. Il Ministro della pubblica istruzione adotta entro 60 giorni le proprie decisioni su conforme parere della Giunta della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La Commissione, accogliendo un emendamento dei deputati Romanato, Badaloni Maria, Meucci e Caiazza, approva con modificazioni l'articolo 10 che risulta così formulato:

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 10.

(Comandi agli insegnanti elementari laureati e ai professori di ruolo della Scuola media di primo grado).

Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella Scuola media, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed il comando viene conferito a tempo indeterminato. Del pari a tempo indeterminato viene conferito il comando ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 11, che risulta identico tanto nel testo della Commissione che in quello trasmesso dal Senato:

ART. 11.

(Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica)

La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata, degli istituti professionali e di istruzione artistica.

Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonché le modalità di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 9 della presente legge.

La Commissione, accogliendo un emendamento del deputato Caiazza ed un emendamento del relatore, approva con modificazioni l'articolo 12 che risulta così formulato:

ART. 12.

(Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato)

Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge.

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, avranno la precedenza assoluta nelle nomine e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, mantengono la loro efficacia.

La norma di cui al comma precedente è estesa agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la nomina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine annuali o triennali conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354; nonché le nomine annuali conferite dai consigli di amministrazione al personale docente e tecnico-pratico già in servizio nelle scuole ed istituti gestiti dal soppresso Ente nazionale per l'educazione marinara.

Agli insegnanti di cui al comma precedente non si applica la norma contenuta nell'articolo 6, comma secondo, della presente legge.

Gli insegnanti contemplati dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, sono tratti in servizio come incaricati a tempo indeterminato per le cattedre, i posti e le ore d'insegnamento, di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle scuole statali interne dei Convitti nazionali o in altre scuole statali.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 13 del nuovo testo, identico a quello del testo del Senato:

ART. 13.

(Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme)

Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente articolo 5 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo e di insegnanti tecnico-pratici, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 14 del nuovo testo, identico al testo trasmesso dal Senato:

ART. 14.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per dichiarazione di voto intervengono i deputati: Scionti, il quale, a nome del suo gruppo, annuncia il voto contrario perché la proposta di legge non si inquadra in una tendenza alla normalizzazione del problema dei fuori ruolo e perché essa accrescerà la confusione nel mondo della scuola; Sanna, il quale, a nome del suo gruppo, preannuncia il voto contrario perché la proposta di legge costituisce un provvedimento settoriale elusivo dei problemi di fondo relativi ai professori fuori ruolo; Spitella, il quale, a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole poiché, nell'auspicio di un prossimo provvedimento di più ampio respiro, la proposta di legge risponde comunque a reali esigenze che devono essere soddisfatte.

La proposta di legge viene quindi subito votata a scrutinio segreto risultando approvata.

La Commissione autorizza il Presidente a procedere al coordinamento.

In fine di seduta il ministro della pubblica istruzione Ferrari Aggradi dichiara che il Go-

verno è intenzionato ad affrontare in modo globale il problema del reclutamento e della definizione dello *status* giuridico degli insegnanti tramite la presentazione, ormai prossima, di specifici disegni di legge di ampio respiro.

Il deputato Giannantoni ricorda la linea sempre seguita dal proprio gruppo onde evitare provvedimenti di tipo settoriale per giungere a riforme di tipo globale. È perciò necessario un serio impegno della Commissione e del Governo nel senso di voler realmente affrontare l'esame di tali riforme. Il deputato Sanna riafferma l'impegno dell'opposizione di sinistra verso riforme di tipo generale al quale purtroppo ha fatto finora riscontro una scarsa volontà di cooperazione da parte del resto della Commissione e del Governo. Il deputato Raicich sollecita che fin da questo momento venga assunto da parte del Governo e della Presidenza della Commissione l'impegno ad iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta le proposte di legge sulle immissioni in ruolo e sulle abilitazioni del personale insegnante.

Il ministro Ferrari Aggradi riconferma il proprio impegno ed il Presidente della Commissione recepisce l'orientamento in tal senso espresso dalla Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 30 MAGGIO 1969, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Colleselli.

Il Presidente informa la Commissione che in una recente riunione i rappresentanti dei gruppi hanno concordato il piano di lavoro per le prossime settimane stabilendo di dare la precedenza all'esame dei provvedimenti sul fondo di solidarietà nazionale e di portare a compimento l'*iter* dei provvedimenti concernenti: il finanziamento del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini, le modifiche al decreto presidenziale sulle sofisticazioni dei vini e le modifiche ai contratti agrari. Per questi ultimi hanno ravvisato l'opportunità che sia chiesta alla Presidenza della Camera l'assegnazione alla esclusiva competenza della Commissione agricoltura con il parere della Commissione

giustizia. Nel frattempo la Commissione dovrebbe dedicare alcune sedute per la discussione con la presenza del ministro dei problemi agricoli comunitari e, se autorizzata, un'indagine conoscitiva sugli enti di sviluppo; inoltre dovrebbe iniziare l'esame di alcuni provvedimenti che figurano all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il deputato Esposto lamenta che all'ordine del giorno della seduta odierna, nonostante sia scaduto il termine assegnato al Comitato ristretto per riferire, non figurino i provvedimenti sul fondo di solidarietà nazionale.

Il Presidente chiarisce che gli accordi presi con i rappresentanti dei gruppi prevedevano l'iscrizione di tali provvedimenti all'ordine del giorno dopo la prossima settimana.

Proposta di legge:

Senatori Tortora ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1161).

Il relatore Mengozzi riferisce sui lavori del Comitato ristretto che in tre sedute ha ascoltato il parere delle categorie interessate e dei tecnici, delle università e del Ministero dell'agricoltura. I pareri espressi in quella sede hanno fornito ampio materiale di esame che egli si riserva di condensare e sottoporre al Comitato ristretto e successivamente alla Commissione. Al fine di accelerare i tempi propone che sia chiesta alla Presidenza della Camera che la proposta di legge venga assegnata alla Commissione in sede legislativa.

Il sottosegretario Colleselli si dichiara d'accordo.

La proposta è approvata all'unanimità.

Proposta di legge:

Cristofori ed altri: Trasferimenti di terreni dagli Enti di riforma - Enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni. Vendita ai superficiali di aree di proprietà degli Enti di sviluppo (644).

Il relatore Prearo, riferendo sul provvedimento, chiarisce che il medesimo ha lo scopo di favorire lo sviluppo e dilizio e il sorgere di attività extraagricole collaterali servendosi di terreni che, di proprietà degli enti di riforma, non si prestano allo sfruttamento agricolo. In pratica è avvenuto che gli enti di riforma nell'espropriare terreni di zone

rurali sono stati costretti ad acquistare terreni non propriamente agricoli donde l'opportunità di destinare questi terreni ad attività più profuice consentendo agli enti di sviluppo di alienarli ai comuni e alle pubbliche amministrazioni perché provvedano ad una diversa destinazione connessa allo sviluppo agricolo. Conclude pertanto raccomandando l'approvazione del provvedimento e propone che sia chiesto alla Presidenza della Camera il passaggio della proposta in sede legislativa.

Il deputato Cristofori tiene a sottolineare la necessità di consentire agli enti di sviluppo l'alienazione di terreni di loro proprietà non utilizzabili per l'agricoltura ma suscettibili di sviluppo sul piano industriale. L'approvazione del provvedimento favorirebbe indirettamente lo sviluppo agricolo attraverso la creazione di centri destinati ai servizi sociali e all'industria in appoggio all'agricoltura. Si dichiara favorevole alla richiesta di passaggio in sede legislativa.

Il deputato Bonifazi dichiara che il suo gruppo nutre delle perplessità sul merito del provvedimento, è tuttavia disponibile per una serena discussione dello stesso al fine di approfondire le implicazioni che esso comporta. Dichiara quindi di non essere contrario alla richiesta di passaggio in sede legislativa riservandosi in quella sede di discutere più ampiamente il problema.

Il deputato Mengozzi manifesta anch'egli perplessità ma ritiene infondate le preoccupazioni del deputato Bonifazi.

Il sottosegretario Colleselli si dichiara d'accordo sulla richiesta di passaggio in sede legislativa del provvedimento.

Posta ai voti la proposta è approvata alla unanimità.

Proposta di legge:

Cassandro ed altri: Modifica all'articolo 22 della legge 23 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione (1181).

Il relatore De Leonardis ricorda come la legge 23 novembre 1967, n. 1318, il cui articolo 22 si intende modificare, abbia inteso procedere ad un riordinamento della sperimentazione agraria e in tale circostanza la cantina sperimentale di Barletta sia stata soppressa come unità autonoma e aggregata allo istituto sperimentale per l'enologia di Asti. Ora, se l'intendimento della legge n. 1318 era altamente lodevole perseguendo la finalità di dare un assetto definitivo al settore della sperimentazione agraria, la soppressione della

cantina sociale di Barletta costituì un errore in quanto questa cantina rappresenta per il settore enologico pugliese un elemento fondamentale di sviluppo e di progresso. La sua attività è ormai così estesa che il ripristino della sua autonomia si rileva indispensabile. La proposta di legge quindi non è ispirata a criteri campanilistici ma ad esigenze effettive della produzione vinicola pugliese.

Conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento e propone che sia richiesto alla Presidenza della Camera il passaggio del provvedimento in sede legislativa.

Alle considerazioni del relatore si associano il deputato Borraccino che mette in evidenza anch'egli l'importanza della cantina sociale di Barletta e il deputato Schiavon.

Il sottosegretario all'agricoltura si rimette alla Commissione.

Posta ai voti, la proposta del relatore è approvata all'unanimità.

Proposta di legge:

Ferri Giancarlo ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (511).

Il relatore Masciadri chiarisce che il provvedimento ha lo scopo fondamentale di estendere i benefici previsti dalla legge sulla formazione della piccola proprietà contadina, e precisamente la concessione di mutui a tasso ridotto e il diritto di prelazione nell'acquisto di terre alle cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri e fittavoli regolarmente costituite. Tali cooperative sono oggi escluse da questi benefici in quanto la legge n. 590 del 1965 non è molto chiara in proposito. Per questi motivi la proposta di legge merita di essere presa in favorevole considerazione.

Il deputato Mengozzi ricorda che l'esclusione delle cooperative dai benefici della legge n. 590 non è stata casuale in quanto a tale determinazione si giunse in occasione della approvazione di quella legge dopo ampie discussioni. Sicché dichiara di essere perplesso sulla opportunità di questa iniziativa legislativa, non perché egli sia contrario alla cooperazione, anzi, in qualità di dirigente cooperativo, non può che auspicarne lo sviluppo, ma deve convenire che la cooperazione è orientata più verso la fornitura dei servizi anziché la comunanza della proprietà. In sostanza cioè egli è favorevole verso una cooperazione che, potenziando i mezzi di produzione, mantenga l'individualità delle im-

prese familiari coltivatrici. Alle necessità prospettate dalla proposta di legge si potrebbe venire incontro mediante il rifinanziamento dell'articolo 27 del piano verde. Conclude dichiarando che egli non sarebbe contrario ad una eventuale richiesta di passaggio in sede legislativa ma il problema andrebbe approfondito.

Il deputato Miceli dichiara di essere molto meravigliato per la posizione assunta dal deputato Mengozzi e ricorda che le cooperative erano state ammesse ai benefici per l'acquisto di terreni fin dal 1948 e sarebbe quindi un controsenso escluderle adesso che la cooperazione è in continuo sviluppo. Chiede pertanto che venga fatta alla Presidenza della Camera richiesta di passaggio in sede legislativa del provvedimento.

Il deputato Prearo ritiene che l'associazionismo cooperativo debba essere incoraggiato ma solo verso la produzione dei servizi. I contadini infatti sono favorevoli alle forme associative che non tocchino il singolo diritto di proprietà.

La proposta del deputato Miceli per il passaggio in sede legislativa, posta ai voti, è accolta all'unanimità.

Proposta di legge:

Raffaelli e Averardi: Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni dell'Azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale (613).

Il deputato Masciadri, in sostituzione del relatore, riferisce sul provvedimento facendo presente che i concessionari dei terreni della azienda di Coltano furono, all'atto dell'acquisto, gravati di un eccessivo onere finanziario sia per l'elevato prezzo pagato sia per l'entità delle quote consortili che sono tenuti a corrispondere per lo scolo e il pompaggio delle acque. Tale situazione ha messo in serie difficoltà quelle famiglie coltivatrici per cui gli

sembra equo che a queste vengano concesse le agevolazioni previste dalla legge n. 590 del 1965. Conclude dichiarandosi favorevole alla approvazione del provvedimento.

Il deputato De Leonardis dichiara che la proposta di legge va esaminata con molta attenzione non essendo esclusa la possibilità che alcuni di questi terreni siano fabbricabili nel qual caso ogni agevolazione fiscale sarebbe fuori luogo.

Il Presidente chiede se anche per questo provvedimento la Commissione è favorevole alla richiesta di passaggio in sede legislativa. La Commissione è favorevole all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 29 maggio 1969, nel comunicato della IV Commissione permanente (Giustizia), a pagina 3, seconda colonna, la data della seduta indicata erroneamente in mercoledì 28 maggio 1969, deve essere corretta in giovedì 29 maggio 1969.

CONVOCAZIONI

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

Martedì 3 giugno, ore 9,30 e 17.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.